



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 11 del 19-06-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA FERMANA.

L'anno duemilaventi, addì diciannove del mese di giugno alle ore 19:45, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco GILBERTO CARACENI si è riunito il Consiglio Comunale. in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	Qualifica	Presente Assente
CARACENI GILBERTO	Sindaco	Presente
GIANCAMILI EROS	Vice Sindaco	Presente
FORTI MICHELE	Consigliere	Presente
TESEI LUCA	Consigliere	Presente
SERGOLINI MANUELE	Consigliere	Presente
SECCACINI GIADA	Consigliere	Presente
BELLABARBA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALERI LUCREZIA	Consigliere	Presente
TARULLI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
SORBATTI ATTILIO	Consigliere	Presente
TIBURZI MASSIMO	Consigliere	Presente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sig.ri:

ed invita quindi il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA FERMANA.

Prende la parola il Sindaco, dichiarando che il Comune di Massa Fermana ha avviato un progetto per l'installazione di impianti di video-sorveglianza che richiede e necessita dell'approvazione di un Regolamento. Tale progetto, redatto dall'ufficio tecnico con il supporto dell'ufficio di polizia locale, prevede l'installazione di due telecamere e di altre 5 telecamere di ripresa per il monitoraggio di alcune strade ed aree pubbliche, quali il centro storico e le isole ecologiche. Al fine di consentire l'avvio di tale progetto, il Comune di Massa Fermana ha beneficiato del contributo di € 15.000,00 messo a disposizione dalla Regione Marche.

Il Consigliere Giampiero Tarulli auspica la attuazione del progetto in tempi rapidi per evidenti ragioni di sicurezza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di impiegare il sistema di videosorveglianza nel Comune di Massa Fermana, quale strumento per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale;

RILEVATO che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e, pertanto, ai sensi del nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con d.lgs. n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie, a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante: "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*", in vigore dal 29.03.2018, il quale prevede che siano individuate le modalità di *attuazione del* trattamento dei dati effettuato per le finalità di Polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, in applicazione dal 25 maggio 2018, che ha introdotto il nuovo "*Pacchetto Europeo protezione dati*", che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997;

VISTO il *decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38*, recante: “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, il quale ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;

VISTO il provvedimento di cui alla deliberazione 8 aprile 2010, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo, il quale, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

RITENUTO di regolamentare l'uso dell'impianto di videosorveglianza da installare nel Comune, conformemente alle predette normative ed a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal competenze Servizio, composto di n. 23 articoli, allegato al presente per costituirvi parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal titolo "Regolamenti", per il quale: *1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;*

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze deliberative del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO che sulla presente deliberazione, il Responsabile del servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come allegato al presente provvedimento;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON 11 (undici) voti favorevoli e 0 (zero) astenuti/contrari, su 11 Consiglieri assegnati, 11 Consiglieri presenti e 11 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, il “*Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale*”, composto **di n. 23 articoli**, nel testo allegato al presente atto che ne forma parte integrante.
3. DI PUBBLICARE il presente Regolamento nell’apposita Sezione di “*Amministrazione Trasparente*”
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con la stessa votazione riportata in premessa, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA FERMANA
(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 11 del 19 giugno 2020)**

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Finalità del trattamento dei dati personali
- Art. 5 La videosorveglianza per la sicurezza integrata
- Art. 6 Titolare del trattamento del dato
- Art. 7 Responsabile della gestione tecnica degli impianti

- Art. 8 Responsabile del trattamento del dato
- Art. 9 Autorizzati al trattamento
- Art. 10 Titolare, Responsabile, Incaricati del trattamento per i dati inviati al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT)
- Art. 11 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 12 Modalità di raccolta dei dati personali
- Art. 13 Particolari dispositivi e impianti
- Art. 14 Termine di conservazione delle immagini
- Art. 15 Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 16 Accesso ai dati personali
- Art. 17 Informativa
- Art. 18 Diritti degli interessati
- Art. 19 Sicurezza e limite all'utilizzo dei dati
- Art. 20 Tutela
- Art. 21 Provvedimenti attuativi
- Art. 22 Rinvio dinamico
- Art. 23 Entrata in vigore

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo delle immagini attraverso sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Massa Fermana
2. L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di dati personali e di quella in materia di sicurezza pubblica.
3. Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel presente atto normativo ed è svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Detto trattamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto:
 - dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati trattamento dei dati personali;
 - dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. lgs. 196 del 30.06.2003, coordinato con la legge 101 del 10.08.2018,;
 - dal D.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, intitolato alla Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - dal D.l. 20.02.2017 n. 14, intitolato alle "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", come convertito dalla L. n. 38 del 23 aprile 2017;
 - ai provvedimenti assunti in materia di videosorveglianza dal Garante della Privacy e, compatibilmente alle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, ad eventuali accordi stipulati tra la Questura di Fermo ed il Comune di Massa Fermana per la gestione del sistema di videosorveglianza.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza gestito dalla Polizia Locale e UTC del Comune di

Massa Fermana e collegato alla centrale operativa del Comune, sussistendone le condizioni, potrà essere collegata alle altre forze dell'ordine e avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 2

Principi

1. I dati personali sono trattati a mezzo dei sistemi di videosorveglianza in esecuzione delle finalità di interesse pubblico nel rispetto dei principi:

- di liceità;
- di correttezza e trasparenza, rendendo conoscibili alle persone fisiche anche attraverso questo regolamento, le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza;
- di “minimizzazione dei dati”, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano, solo in caso di necessità, di identificare l'interessato;
- di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con l'attività di videosorveglianza;
- di esattezza e aggiornamento dei dati, con la tempestiva cancellazione degli stessi che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione, provvedendo al mantenimento dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la Centrale Operativa del Comune di Massa Fermana presso cui sono presenti le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle

immagini, trattate esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso impianti di videosorveglianza;
- d) per “**impianti di videosorveglianza**” qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, anche eventualmente corredate da suoni;
- e) per “**titolare del trattamento**”, il Comune di Massa Fermana, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali;
- f) per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica, o giuridica che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- g) per “**responsabile esterno**” la società incaricata dall'Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, ovvero altro soggetto esterno cui siano affidati incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente;
- h) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- i) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- n) per “**centrale di controllo**” il luogo fisico in cui insistono i terminali da cui è possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere;
- o) per “**sicurezza integrata**”, il coinvolgimento di più enti pubblici, forze di polizia, ovvero privati, finalizzato ad elevare gli standard di sicurezza.

Art. 4

Finalità del trattamento dei dati personali

1. Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di Massa Fermana impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell’ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.
2. L’impianto di videosorveglianza, che si struttura in sistemi di controllo ambientale e OCR, nonché in un sistema di controllo targhe SCNTT autorizzato dal Ministero, è finalizzato all’espletamento di compiti istituzionali di prevenzione, accertamento, repressione di comportamenti che costituiscono violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica e primariamente alla tutela della sicurezza urbana e dell’ordine e sicurezza pubblica.
3. In particolar modo gli impianti di videosorveglianza sono volti:
 - a prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - a sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;
 - a favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
 - al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di persone;
 - al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità;
 - alla prevenzione e all’accertamento di violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
 - al controllo volto ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;

- al controllo inerente all'attività di polizia amministrativa;
- alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Massa Fermana da atti vandalici e danneggiamenti;
- allo svolgimento di funzioni di protezione civile;
- alla rassicurazione dei cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate che contribuirà all'aumento di percezione di sicurezza.

3. Presso la sede del Comune ed eventualmente alle altre forze dell'ordine previo protocollo tra Questura e Comune ed i relativi accordi operativi con le singole Forze dell'ordine, saranno posizionati monitor e postazioni di gestione degli stessi per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e interessa i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art.4 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. E' cura dei rispettivi responsabili e titolari del trattamento, ciascuno per i compiti di specifica competenza, sorvegliare le scene inquadrare affinché le immagini riprese non interessino luoghi di lavoro anche se temporanei.

6. Gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati per finalità statistiche, anche consistenti nella raccolta aggregata dei dati, solo per le attività attinenti alla Polizia Locale e nel rispetto del trattamento dei dati personali.

7. Qualora la riprese delle immagini riguardi le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, anche al fine di tutelare l'immobile e i beni scolastici da atti vandalici, le riprese saranno effettuate nei soli orari di chiusura e l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 5

La videosorveglianza per la sicurezza integrata

1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'attuazione di politiche di sicurezza integrata del territorio, i sistemi di videosorveglianza comunale sono realizzati secondo una pianificazione degli interventi di installazione condivisa in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel pieno

rispetto della piattaforma della videosorveglianza integrata di cui alle Direttive del Ministero degli Interni 2 marzo 2012, 30 aprile 2015 e successive modifiche, garantendo la piena interoperabilità degli stessi nell'ambito di progetti di integrazione territoriale dei sistemi di sicurezza tecnologica, finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio.

2. Il trattamento dei dati derivante dal sistema di videosorveglianza comunale, è effettuato dalla Polizia Locale e personale qualificato del Comune, presso la centrale operativa dell'Ente, nonché dagli organi di Polizia di Stato e dalle altre Forze di Polizia, abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze, nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.

3. Il Comune di Massa Fermana aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza integrata con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso sia che vi sia una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, sia che vi sia la gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

4. Il Comune favorisce la realizzazione di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

5. Il Comune può prevedere detrazioni fiscali o tributarie, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa, in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di cui al punto precedente.

6. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano *de plano* nella disciplina normativa dettata dal d.lgs 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili nella tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica e della Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile convivenza, nonché nella prevenzione e

contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale.

Art.6

Titolare del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Massa Fermana, quale entità organizzativa complessa, rappresentata dal Sindaco.
2. Compete al titolare, anche a mezzo dei soggetti attuatori di cui agli artt. successivi, l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.
3. Compete al titolare la designazione del Soggetto Attuatore Responsabile del trattamento dati, nonché del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
4. Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

Art. 7

Responsabile della gestione tecnica degli impianti

1. La gestione tecnica degli impianti è attribuita al settore del Comune di Massa Fermana competente.
2. Il responsabile del sopracitato *settore* è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.
3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante società partecipate e fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.
4. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite un amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto attuatore di cui all'articolo seguente.

Art. 8

Responsabile del trattamento dati

1. Il Segretario Comunale in qualità di responsabile dell'Area Amministrativa, è nominato soggetto responsabile dell'attuazione degli adempimenti necessari alla conformità del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
5. Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, si renda necessario far ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, GDPR.
6. Data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni (benché debitamente autorizzati ovvero nominati) ed interni all'Ente, il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
7. Il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

ART. 9

Autorizzati al trattamento

1. Il Segretario Comunale in qualità di responsabile dell'Area Amministrativa e gli altri soggetti in

qualità di Responsabili del trattamento dei dati nominano gli autorizzati che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli autorizzati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

3. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli autorizzati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

5. Il Comune autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza tutti i soggetti che accedono alle immagini, in aderenza a quanto indicato nel presente regolamento.

6. Il Comune, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

7. In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato dal Comune a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

8. Nell'ipotesi in cui il sistema di videosorveglianza comunale sia collegato anche alla centrale operativa delle altre forze di polizia, i rispettivi responsabili del trattamento dati saranno individuati sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo intercorso tra Questura e Comune di Massa Fermana e negli accordi operativi stipulati con le singole Forze di Polizia. Con successivo atto si provvederà alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati.

Art.10

*Titolare, Responsabile, Incaricati del trattamento per i dati inviati al Sistema Centralizzato Nazionale
Targhe e Transiti (SCNTT)*

1. Il Titolare dei dati trattati dal Sistema Centralizzato Targhe e Transiti è il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo intercorso tra Questura e Comune di Massa Fermana si provvederà alla nomina dei responsabili ed incaricati al trattamento dei dati trattati di cui al comma precedente.

Art. 11

Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Sindaco, al personale autorizzato e agli incaricati addetti a tali servizi, di cui ai precedenti articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Sindaco.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali del Comune e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nell'ipotesi in cui il sistema di videosorveglianza comunale sia collegato anche alla centrale operativa delle altre forze di polizia, il responsabile del trattamento dati individuato ai sensi dell'art. 9 co. 8 provvederà a disciplinare l'accesso alle stesse, individuando i soggetti autorizzati.

Art. 12

Modalità di raccolta dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere, a circuito chiuso, fisse (di contesto e/o OCR), ovvero attraverso gli altri strumenti di videosorveglianza disciplinati dal successivo art. 13.
2. Le telecamere consentono riprese video a colori, o in bianco/nero e possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmato.
3. Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza

delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza deve assicurare l'esclusione di riprese di dettaglio ingrandite o comunque particolareggiate, fatte salve motivate e specifiche esigenze tenuto conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

5. Gli impianti consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Possono essere dotati di brandeggio, zoom ottico e digitale. Possono essere dotati altresì di infrarosso e collegati ad un centro di gestione e archiviazione di tipo digitale, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

6. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;

c) nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo.

Art. 13

Particolari dispositivi e impianti

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui art. 4 del presente regolamento, il titolare del trattamento dati o il responsabile, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, quali: telecamere con sensore di movimento (c.d. foto trappole), telecamere mobili, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, *body-cam* e *dash-cam* e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

2. *Telecamere con sensore di movimento*: tale strumento potrà trovare un particolare impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, nel contrasto dell'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, soggiacendo alla normativa del GDPR con il fine di scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, alla rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, all'acquisizione di prove. Per perseguire tale finalità, l'installazione del relativo sistema di rilevamento potrà essere affidato alla gestione di un soggetto esterno che si atterrà a tutto quanto previsto dal presente regolamento. Il settore di ripresa delle telecamere dovrà essere impostato in modo tale da limitare al

minimo l'inquadratura su suolo pubblico allo stretto necessario. Il sistema delle foto trappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Nel caso in cui dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazioni finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'autorizzato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al responsabile trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.

Le medesime finalità potranno essere perseguite attraverso telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi dei successivi articoli.

4. *Body Cam e Dash Cam:* l'utilizzo di tali strumenti di videosorveglianza, che si sostanziano in telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L. e telecamere posizionate a bordo di veicoli di servizio, è finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione di reati e al primario scopo di tutela del personale nell'ambito di specifiche attività di servizio. I relativi strumenti di videosorveglianza sono utilizzati per i vari servizi purché venga prevista l'adozione di uno specifico disciplinare tecnico interno in cui saranno indicate le operazioni in occasioni delle quali gli strumenti potranno essere utilizzati, i soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, le misure organizzative e tecnologiche necessarie alla corretta e legittima gestione dei dispositivi, conformemente a quanto previsto dalle indicazioni espresse dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi ed eventuali successivi aggiornamenti.

5. *Altri dispositivi:* a supporto e corredo dell'attività di polizia locale e protezione civile, l'ente potrà fruire inoltre di dispositivi speciali fissi o mobili, di videoripresa, video rilevazione e video assistenza, anche dotati di software che utilizzino algoritmi per l'individuazione di determinate situazioni/fattispecie, che supportino gli operatori per rendere maggiormente efficace il servizio espletato. I dati trattati dagli strumenti suindicati potranno essere raccolti ed elaborati anche a fini probatori ai sensi dell'art. 13 L.689/81, e s.m.i., ovvero dell'art 354 c.p.p.

6. Per lo svolgimento delle attività di polizia urbana e protezione civile di cui sopra l'ufficio di Polizia Locale potrà altresì utilizzare ulteriori foto trappole destinate alla sicurezza oppure veicoli con sistemi

di videosorveglianza e droni per la video rilevazione aerea.

7. Il Comune di Massa Fermana, in linea con l'evoluzione informatica e l'innovazione tecnologia, rinnoverà i suoi impianti e dispositivi, legittimandone l'uso in base alle finalità di cui l'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 14

Termine di conservazione delle immagini

1. Gli impianti di videosorveglianza di contesto e/o OCR installati sul territorio sono primariamente finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione di reati e il trattamento dei dati dagli stessi derivanti, rientra de plano nell'ambito di applicazione di cui alla legge 51/2018. Le immagini sono conservate per un tempo non superiore a 10 giorni successivi alla rilevazione, presso la sala di controllo salvo esigenze di carattere penale.

9. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli stessi. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato di un mese.

10. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

11. In tutte le altre ipotesi, le immagine prodotte dai sistemi di videosorveglianza previsti dall'art. 13 sono trattate e conservate per il tempo indispensabile all'espletamento della funzione istituzionale al cui soddisfacimento le riprese sono dirette; detto termine è individuato in quello dei 10 giorni di cui al precedente co. 8, nel caso in cui gli strumenti di videosorveglianza siano utilizzati al fine specifico della tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione di reati, nel termine massimo di 15 giorni, ovvero nel diverso minor termine previsto dai disciplinari specifici relativi al singolo strumento di videosorveglianza (vedi Body Cam), nel caso in cui il loro utilizzo sia funzionale a una delle altre finalità elencate nell'art. 4

Art. 15

Accesso ai sistemi e parole chiave

1.L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai responsabili, agli incaricati e agli amministratori di sistema, che saranno dotati di propria password di accesso, con profili diversi a seconda delle prerogative accordate.

2. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo od informatico), conservato a cura del Responsabile, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati: la data e l'ora dell'accesso; i dati per i quali si è svolto l'accesso; gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso; le eventuali osservazioni dell'incaricato.

Art. 16

Accesso ai dati personali

1. L'accesso ai dati registrati è autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
2. I dati registrati si intendono a disposizione dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal comandante del reparto o suo delegato.
3. I dati registrati non sono di norma accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.
4. Nel rispetto della legislazione vigente e su motivata richiesta indicante le circostanze di tempo e di luogo alle quali essa si riferisce, chi ne abbia interesse attuale e diretto al fine di tutelare un proprio diritto, può chiedere di poter visionare ed avere copia della documentazione video nella disponibilità del Comune.

L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 17

Informativa

1. Il Comune di Massa Fermana si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze, in tutti i luoghi, in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “Polizia Locale – Comune di Massa Fermana- Area videosorvegliata”.
2. L'informativa potrà non essere effettuata ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni in caso di telecamere installate per motivi d'ordine e sicurezza pubblica.

3. Il Comune di Massa Fermana nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art.18

Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al responsabile e salvo casi di diniego e procedimenti penali in corso, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma l'interessato può conferire, delega per iscritto o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
5. le procedure di accesso agli atti seguono la normativa di carattere nazionale vigente.

Art. 19

Sicurezza e limite all'utilizzo dei dati

1. La sala controllo, chiusa e dotata di sistema di controllo degli accessi, è ubicata presso il Comune di Massa Fermana;
2. I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del responsabile, in apposita cassaforte o luogo di sicurezza;
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Art. 20

Tutela

1. Per tutta quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto e disciplinato dalla parte III del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni compreso quanto disposto dal GDPR in vigore dal 28 maggio 2018.
2. In sede amministrativa il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati come individuato ai sensi del precedente art. 8.

Art. 21

Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi ed in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa nonché di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi espressi nel presente Regolamento.

Art. 22

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA FERMANA.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 04-06-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Pasquale Ercoli

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 24-06-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 24-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 19-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 24-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli